

## Apprendimento formale, non formale e informale: quale posto per l'apprendistato professionalizzante?

di Lidia Petruzzo

Con la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2012 (2012/C 398/01) in tema di convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale ed informale si cerca di perseguire gli obiettivi che l'Europa si era già imposta nella Strategia Europa 2020 ovvero, la crescita di Capitale umano ai fini dello sviluppo dell'economia e dell'occupazione. Tra questi appare la convalida delle esperienze formative non formali ed informali negli Stati Comunitari, permettendo un contributo alla luce dell'ambizione europea di pervenire ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. La Raccomandazione in commento invita gli Stati membri *«al fine di dare alle persone l'opportunità di dimostrare quanto hanno appreso al di fuori dell'istruzione e della formazione formale – anche mediante le esperienze di mobilità – e di avvalersi di tale apprendimento per la carriera professionale e l'ulteriore apprendimento, nel debito rispetto del principio di sussidiarietà»* a stabilire delle modalità di convalida dell'apprendimento e a promuovere il coinvolgimento di tutti gli attori in gioco: *«organizzazioni dei datori di lavoro, sindacati, camere di commercio, industria ed artigianato, enti nazionali coinvolti nel processo di riconoscimento delle qualifiche professionali, servizi per l'impiego, organizzazioni giovanili, operatori socio educativi, istituti di istruzione e formazione e organizzazioni della società civile»*. I meccanismi di convalida consentirebbero una maggiore trasparenza sulle competenze della forza lavoro migliorando così la simmetria tra le competenze delle persone con quelle richieste dal mercato del lavoro e offrirebbero, dal punto di vista individuale, migliore occupabilità, retribuzioni più alte ed avanzamenti di carriera. Sono 12 anni che il tema della convalida dell'apprendimento non formale ed informale trova spazio nell'agenda politica europea dopo un repentino cambiamento del mercato del lavoro, un lungo percorso di definizione della terminologia e di operatività: ne sono esempi l'istituzione del quadro *Europass*, lo *Youthpass*, il quadro europeo delle qualifiche (EQF), il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e quello per la formazione professionale (ECVET). I punti cardini della Raccomandazione, però, trovano non poca incongruenza con quello che sta accadendo nel nostro Paese. La definizione di apprendimento formale fornita dal Consiglio europeo, in allegato alla Raccomandazione in commento, afferma che questo è *«erogato in un contesto organizzato e strutturato, specificatamente dedicato all'apprendimento, che di norma porta all'ottenimento di qualifiche, generalmente sotto forma di certificati o diplomi: comprese sistemi di istruzione generale, formazione professionale iniziale e istruzione superiore»*: definizione che ricalca il sentiero già percorso da precedenti documenti comunitari e rafforza le incertezze create dal decreto legislativo sulla Validazione degli apprendimenti non formali e informali e sugli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, che riconduce all'apprendimento formale solo la formazione pubblica ovvero correlata al riconoscimento di un titolo di studio formale del sistema educativo di istruzione e formazione. All'articolo 2, infatti, si legge che *«l'apprendimento formale si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle*

*università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e università».* In questa direzione si può ritenere che il Decreto legislativo, facendo riferimento all'apprendistato, si riferisca solo a quello di primo e terzo livello, "dimenticando" quello professionalizzante o contratto di mestiere. Ancora una volta, il Decreto si discosta dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003 che prevede dei veri e propri percorsi di formazione formale. In questo modo, la certificazione delle competenze prosegue verso una direzione burocratica e statica, lontana dalla realtà del mercato del lavoro. Si tende, dunque, a dimenticare che in un contesto di apprendimento, ogni persona sviluppa e/o migliora delle competenze che, potremmo quasi definire, espressioni della Persona derivante dall'insieme di conoscenze e capacità, riferite a specifiche situazioni di lavoro e portate al miglior compimento nelle situazioni date. È grazie ad una maggiore e rilevante attenzione all'intero percorso di apprendimento delle persone (c.d. *Lifelong learning*) che queste potranno essere incoraggiate ad uno sviluppo qualitativo delle competenze in grado di aumentare l'occupabilità, la produttività e la crescita economica: gli Stati membri dovranno essere capaci di sviluppare la giusta concomitanza di competenze e migliorare la simmetria tra competenze e posti di lavoro per contribuire a stimolare la competitività e la prosperità.

**Lidia Petruzzo**

Dottoranda della Scuola Internazionale  
di Dottorato in Formazione della Persona e Mercato del Lavoro  
dell'Università degli Studi di Bergamo CQIA- Adapt